

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14 DEL 8 SETTEMBRE 2020

DECRETO “AGOSTO” - ULTERIORI DILAZIONI DEI VERSAMENTI FISCALI

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le principali novità relative alle [ulteriori dilazioni dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia \(D.L. 34/2020\)](#).

Il DL 104/2020 è [in corso di conversione in legge](#) e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE - ULTERIORE RATEIZZAZIONE

Con l'art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di [rateizzare ulteriormente](#):

- [i versamenti relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi a marzo, aprile e maggio;](#)
- [il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.](#)

Le nuove modalità, più favorevoli, sono [alternative a quelle che erano state previste dal Decreto Cura Italia](#) e in ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, [per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione](#):

- [in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;](#)
- [oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.](#)

Il [versamento del restante 50%](#) può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, [fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.](#)

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

NB

I clienti che affidano al nostro studio l'elaborazione delle paghe e contributi sono invitati a comunicare entro venerdì 11/09/2020 le modalità di pagamento di cui intendono avvalersi, affinché possano essere effettuate le comunicazioni all'INPS nel rispetto dei termini imposti dall'ente.

Le modalità e i termini indicati sopra si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

L'art. 99 del DL 104/2020, modificando l'art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la **sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento** riguarda quelle i cui termini scadono fra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la **decadenza dalla dilazione** si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.

Sospensione delle attività esecutive e cautelari

Sono sospese sino al 15.10.2020:

- le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
- gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP

Per effetto dell'art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre dell'anno 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Rientrano anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza".

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI